

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2
SERVIZIO INTERMEDIARI FINANZIARI

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA CLIENTELA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA
SERVIZIO VIGILANZA SUL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI

Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione. Profili di rischio e linee di vigilanza.

I finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (d'ora in poi, "CQS/CQP")¹, erogabili da banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB, costituiscono da tempo un'importante forma di finanziamento per i consumatori, anche sotto il profilo dell'inclusione finanziaria.

Le peculiarità del prodotto, che prevede la presenza obbligatoria di garanzie, unitamente alla recente modifica delle disposizioni prudenziali introdotte dal Regolamento UE n. 873/2020 che ne ha riconosciuto la minore rischio consentendo la ponderazione ridotta delle operazioni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali (c.d. CRR *Quick-fix*), hanno contribuito ad alimentare un crescente interesse degli operatori verso questo mercato.

Per tale ragione, con la presente comunicazione si intende richiamare l'attenzione di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB sulla necessità di un'adeguata valutazione dei rischi che comunque restano riferibili a tale forma tecnica, nonché del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela.

Per quanto riguarda il **rischio di credito**, si ha presente che questo risulta mitigato dalla modalità di rimborso, che avviene per mezzo di trattenute alla fonte sui ratei mensili di stipendio o pensione percepiti dal debitore ed erogati da soggetti terzi, nonché dalla citata obbligatorietà della presenza di polizze assicurative per il rischio di premorienza e di perdita di impiego. Tale minor rischio è stato anche riconosciuto a livello prudenziale dalle menzionate modifiche alla CRR2, che hanno ridotto il fattore di ponderazione dal 75% al 35%.

Peraltro, la minore rischio creditizia non deve escludere la necessità che i finanziatori adempiano agli obblighi di valutazione del merito di credito dei clienti, tenendo conto della complessiva situazione economico-finanziaria del debitore, non essendo sufficiente la valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro². Un'adeguata valutazione del merito di credito della clientela è altresì volta a prevenire i rischi di sovra-indebitamento di quest'ultima. Al riguardo, si richiama l'attenzione degli intermediari sul recente intervento legislativo in materia di composizione della crisi da sovra-indebitamento³, che ha esplicitamente previsto la possibilità di falcidia e ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento "CQS/CQP" e, più in generale, la necessità da parte dell'organo di composizione della crisi di indicare nella propria relazione se il finanziatore abbia tenuto conto del merito di credito del debitore nella fase di concessione del credito.

La forma di finanziamento in parola, richiede, tra l'altro: i) l'interfaccia con soggetti terzi per la riscossione delle rate (Amministrazione Terza Ceduta – ATC); ii) l'utilizzo di sistemi informativi adeguati a gestire e monitorare le peculiari forme di incasso di tale prestito; iii) la gestione dei

¹ La "CQS/CQP", introdotta in Italia con il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, al fine di agevolare l'accesso al credito dei dipendenti statali, è stata successivamente estesa anche ai dipendenti privati e ai pensionati, sia pubblici sia privati.

² Cfr. Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, Sez. I.

³ Cfr. decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha introdotto alcune modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 in tema di procedure di composizione delle crisi da sovra-indebitamento.



rapporti con le compagnie assicurative per la stipula e l'eventuale escussione delle polizze assicurative; iv) la gestione delle eventuali estinzioni anticipate del prestito, con i conseguenti obblighi di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-*sexies* del TUB; v) il controllo della rete distributiva. I finanziatori sono, quindi, tenuti ad approntare specifici presidi organizzativi e di controllo volti a presidiare l'esposizione a **rischi operativi**, particolarmente rilevanti quando si fa ingresso in un nuovo mercato.

Considerazioni non dissimili possono essere svolte anche quando il modello di *business* – come accade specialmente nel caso di diverse società attive nel comparto iscritte nell'albo di cui all'art. 106 TUB – prevede che i finanziamenti “CQS/CQP” siano periodicamente e sistematicamente ceduti *pro soluto* a terzi (cd. *originate-to-distribute*, OTD). In tali casi, è frequente infatti che resti in capo al cedente la gestione degli incassi, le eventuali estinzioni anticipate, l'adempimento degli obblighi di comunicazione periodica alla clientela e la gestione delle eventuali doglianze. In ogni caso, l'intermediario acquirente rimane tenuto – a miglior presidio dei propri rischi operativi e di reputazione e anche al fine di non ledere i diritti della clientela – a dotarsi di idonei sistemi di controllo sull'operato dell'*originator*, prevedendo opportuni flussi di informazione e predisponendo un'attività di verifica periodica e strutturata. In generale, l'intermediario acquirente dovrebbe svolgere di volta in volta un'adeguata *due diligence* del portafoglio acquisito, al fine di valutarne non solo il rischio di credito, ma anche i citati rischi legali e di reputazione, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento⁴.

È consuetudine per questa forma tecnica, che i finanziatori si avvalgano di una rete esterna di agenti e/o mediatori e/o altri intermediari finanziari per il collocamento del prodotto. In tale caso, i finanziatori si espongono ad ulteriori **rischi legali e di reputazione**, correlati ad eventuali condotte non conformi da parte della rete⁵. Essi dovranno, dunque, disporre di un adeguato sistema di selezione nonché di idonei presidi di controllo sull'operato della rete distributiva, atti a prevenire eventuali criticità, identificarle tempestivamente e porre in essere azioni di rimedio⁶.

È altresì necessario che le regole interne **in materia di remunerazione e incentivazione** siano allineate alla normativa in vigore e non costituiscano incentivi al collocamento di prodotti non coerenti con la complessiva situazione economico-finanziaria dei clienti⁷.

Inoltre, non appaiono trascurabili, specie per le società che adottano un modello OTD, i **rischi di liquidità** ed i **rischi di mercato** connessi all'operatività che potrebbero derivare: a) dall'eventuale rallentamento delle cessioni verso terze parti, anche legato a contingenti situazioni avverse del mercato; b) dalla vendita dei crediti a prezzi inferiori al loro valore di mercato corrente.

Da ultimo, avendo presente il processo di **digitalizzazione** attualmente in atto nel sistema bancario e finanziario e, in prospettiva, il potenziale sviluppo del processo creditizio tramite l'utilizzo di piattaforme IT, si rende opportuno sottolineare la necessità di assicurare la conformità al quadro normativo di riferimento delle erogazioni a distanza, considerati i profili di responsabilità che rimangono a capo degli intermediari vigilati.

In relazione a tutto quanto precede, la Banca d'Italia intensificherà l'azione di supervisione nei confronti delle società vigilate attive nel comparto della “CQS/CQP”; il monitoraggio cartolare e gli accertamenti ispettivi saranno l'occasione per verificare l'effettivo presidio di tutti i rischi connessi con questa forma di credito e per accertare l'aderenza delle prassi di mercato al quadro normativo di riferimento.

⁴ Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, Sez. IX.

⁵ Cfr. ad es. l'articolo 128-decies, co. 2, del Testo Unico Bancario prevede l'esplicita responsabilità dell'intermediario finanziario per il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte dei suoi agenti.

⁶ Cfr. Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, Sez. VI.

⁷ Cfr. Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, Sez. VII.